

Nota prot. n. 4066 del 29 aprile 2009

Impianto di coincenerimento rifiuti non pericolosi.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che gli inceneritori di rifiuti solidi, i termocombustori e i termovalorizzatori, quali impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide mediante combustione, sono soggetti al D.Lgs. 334/99 e s.m.i. in materia di rischi di incidente rilevante, ed in particolare agli obblighi di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del (cfr. punto 3 dell'Allegato A), nel caso in cui siano presenti sostanze pericolose elencate nell'Allegato I dello stesso D.Lgs. 334/99, a prescindere dal loro quantitativo.

Fuori da tale fattispecie, agli impianti in argomento si applicano le procedure di prevenzione incendi disciplinate dal D.P.R. 37/98, ferma restando la possibilità per il competente Comando Provinciale di richiedere gli approfondimenti previsti dal comma 3 dell'art.16 del D.Lgs.139/06.¹

¹ In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il Comando provinciale dei vigili del fuoco può acquisire, ai fini del parere di conformità sui progetti, le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso, nonché richiedere il parere del Comitato centrale tecnico scientifico di cui all'articolo 21. In questi casi si può quindi applicare il procedimento ordinario di prevenzione incendi previsto dal D.P.R. n. 37/98, che può essere gestito direttamente dal Comando Provinciale (che potrà eventualmente acquisire le valutazioni previste dall'art.16 co. 3 del D.Lgs. n. 139/06).